



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, ECONOMALE E PATRIMONIALE
SERVIZIO ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA FORNITURA.....	2
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	2
Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	2
Art. 4 - AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI	3
Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	3
Art. 6 - PREZZO.....	3
Art. 7 - PAGAMENTI.....	3
Art. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	3
Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	4
Art 10 - PENALI	4
Art. 11 - RESPONSABILITA' PER DANNI.....	4
Art. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO	5
Art. 13 - CONTROVERSIE	5
Art. 14 - RECESSO.....	5
Art. 15 - RISOLUZIONE	5
Art. 16 - SPESE DI CONTRATTO	5
Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (TONER/CARTUCCE/TAMBURI) PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA FORNITURA

1. L'appalto ha per oggetto l'acquisizione di materiale di consumo (toner/cartucce/tamburi) per stampanti, fotocopiatrici e fax della Direzione Amministrativa dell'Università degli Studi di Genova, secondo i formati, le caratteristiche e i corrispondenti quantitativi di cui all'allegato 1. Il contratto non ha carattere esclusivo per l'Università degli Studi di Genova.
2. I quantitativi riportati nell'allegato 1 sono indicativi, calcolati sulla base di valutazioni rapportate ai consumi accertati nei precedenti esercizi.
3. L'Università degli Studi di Genova si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 311, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 207/2010, un aumento o una diminuzione della fornitura.
4. L'Università degli Studi di Genova si riserva, altresì, la facoltà di variare fermo restando l'importo contrattuale le quantità di ogni singola tipologia di toner/cartucce tamburi;
5. L'appaltatore si obbliga ad osservare in modo tassativo, le modalità, i termini e condizioni tutti previsti nel presente Capitolato.
6. Qualora si verificano esigenze imprevedibili ed urgenti nel corso di durata contrattuale di cui all'articolo successivo, l'Università degli Studi di Genova si riserva, fin d'ora, di richiedere toner/cartucce/tamburi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma precedente fino al valore massimo di un quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 311, comma 4 del d.P.R. n 207/2010

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà durata pari a anni due a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto. L'Università, disciplina in base all'art. 5 del presente capitolato con l'azienda aggiudicataria i tempi e i modi per la consegna.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

1. Le caratteristiche tecniche essenziali e/o minime del materiale di consumo oggetto della fornitura sono

indicate nell'allegato 1 (seconda colonna – descrizione).

2. Tutti i prodotti, fermo restando che devono essere conformi a quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia, dovranno avere caratteristiche tecniche e rendimento pari agli originali. L'Università si riserva di richiedere le schede tecniche, dei prodotti oggetto della fornitura sia prima della stipula del contratto che durante l'esecuzione dello stesso.

3. L'Amministrazione ha facoltà di subordinare la stipula del contratto al superamento di prove di funzionamento da effettuarsi sulle macchine fotocopiatrici, stampanti e fax installate presso gli uffici della presente Amministrazione. Saranno tollerate soltanto rese non inferiori al 5% rispetto ai rendimenti succitati.

Le rese verranno calcolate considerando una copertura di pagina pari al 5%. Operazioni di collaudo potranno essere effettuate anche in corso di esecuzione del contratto.

4. Nel caso che il collaudo sia negativo e il contratto non sia stato ancora stipulato, l'Amministrazione si riserva di non stipularlo e di procedere all'aggiudicazione del contratto all'operatore economico che segue in graduatoria, invece nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato trova applicazione la disciplina di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e dei commi seguenti.

5. I costi del materiale di consumo utilizzato per il collaudo saranno a carico dell'impresa aggiudicataria ove il collaudo non sia superato.

Art. 4 - AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI

1. Il Fornitore s'impegna ad applicare i prezzi unitari risultanti dalla propria offerta.
2. Il valore del contratto, come risultante dal ribasso percentuale offerto, costituisce l'importo massimo ordinabile dalla stazione appaltante all'impresa appaltatrice, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 commi 4 e 5, del presente capitolato.
3. Il prezzo offerto per ciascuna tipologia del materiale oggetto della fornitura s'intende comprensivo di qualsiasi onere, inclusi a titolo esemplificativo: il costo del trasporto, della consegna, dell'imballaggio e di qualsiasi altra spesa accessoria.
4. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Università darà esecuzione al contratto mediante l'emissione di singoli ordinativi di fornitura trasmessi via fax, in cui sarà precisato la tipologia degli articoli e l'importo della singola fornitura.

L'impresa appaltatrice dovrà consegnare la merce nel termine massimo di 5 giorni lavorativi da ciascuna richiesta effettuata per iscritto dalla stazione appaltante di volta in volta a propria cura, spese e carico, presso i Magazzini dei Servizi Centrali di Ateneo siti in Genova Via Balbi, n. 1A, piano terra.

2. L'effettuazione della consegna verrà attestata tramite firma dell'addetto al magazzino apposta sulla relativa bolla di accompagnamento.
3. Le consegne avverranno a rischio dell'impresa appaltatrice.

Art. 6 - PREZZO

1. L'impresa appaltatrice della fornitura dovrà mantenere fisso ed invariabile il prezzo unitario del materiale offerto per tutta la durata del contratto e non potrà in nessun modo reclamare abbuono di sorta in caso di variazione di costi, da qualsivoglia ragione dovesse derivare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1467 del Codice Civile.

Art. 7 - PAGAMENTI

1. I pagamenti, che saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture relative alle forniture regolarmente consegnate, saranno subordinati alla verifica dell'esecuzione a regola d'arte, mediante emissione dell'attestato di regolare esecuzione, e alla verifica di regolarità contributiva, a mezzo di DURC.
2. Sull'importo netto di ciascun pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010. Le ritenute saranno svincolate a conclusione del contratto a seguito di avvenuta certificazione di regolare esecuzione dell'intero servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, salva e impregiudicata ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del maggior danno, la Ditta aggiudicataria sarà obbligata a prestare un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. 163/06.
2. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso l'Istituto Cassiere dell'Università.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia è restituita al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto e agli altri concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 75 del D.Lgs 163/2006.

Art 10 - PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna indicati nell'art. 5 sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo calcolato sul valore della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.
2. La fornitura non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del Capitolato sarà considerata alla stregua di una mancata consegna e comporterà l'applicazione delle penali di cui al punto precedente.
3. Decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni dal termine massimo di consegna, l'Università ha facoltà di affidare ad altri la fornitura non effettuata in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dall'Università
4. Qualora il ritardo nell'adempimento comporti un applicazione delle penali il cui valore complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Università degli Studi di Genova si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, impregiudicato il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
5. Le penali saranno detratte dall'importo delle fatture relative agli importi degli ordinativi a cui si riferiscono.
6. Resta salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 11 - RESPONSABILITA' PER DANNI

1. La responsabilità per danni a cose e persone, provocati da personale o mezzi della ditta fornitrice o da incaricati durante la consegna, è a carico della ditta aggiudicataria della fornitura.
2. Con la stipula del contratto l'appaltatore s'impegna a manlevare la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità di cui al comma precedente.
3. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt.1655 e seguenti del codice civile.

Art. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non è cedibile. E' vietato altresì il subappalto anche parziale delle prestazioni di cui al presente contratto.

2. In caso di cessione l'Università degli Studi di Genova procederà all'automatica risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

Art. 13 - CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

Art. 14 - RECESSO

1. L'Università ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si applica l'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. L'intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata al fornitore con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. Trascorso tale periodo, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 15 - RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi previsti negli art.135 e ss. del D.lgs. 163/2006, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A./R, nei seguenti casi:

qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

- nel caso di violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'art. 12 del presente capitolato;
- nelle ipotesi in cui il Documento unico di regolarità contributiva - DURC - del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive ai sensi dell'art. 6 co. 8 D.P.R. 207/2010;
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii

2. Nel caso di risoluzione, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Art. 16 - SPESE DI CONTRATTO

1. Tutte le spese, imposte e tasse (IVA esclusa) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dalla lettera di invito alla gara, valgono le disposizioni del D. Lgs. 163/06, del D.P.R. n. 207/2010, del Codice Civile, del D.P.R. n. 207/2010, del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di

Genova, del Manuale di Amministrazione, del Capitolato generale per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato (D.M. 28 ottobre 1985) e delle vigenti norme di contabilità pubblica.